

- 2) Se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini⁽¹⁾, in relazione all'articolo 12 della medesima, debba interpretarsi nel senso che entrambi gli articoli ostano a una disposizione nazionale quale l'articolo 8, paragrafo 1, del Real Decreto [4/2014], che condiziona l'utilizzo del termine «iberico» per i prodotti trasformati o commercializzati in Spagna alla circostanza che gli allevatori di suini di razza iberica in sistemi di sfruttamento intensivo (de cebo) (con alimentazione con mangimi) aumentino la superficie minima di suolo libero totale per animale di oltre 110 chili di peso vivo a 2 m², sebbene la finalità della norma nazionale sia migliorare la qualità dei prodotti, e non specificamente migliorare la tutela dei suini.

In caso di risposta negativa alla precedente questione, se l'articolo 12 della direttiva [2008/120/CE], in relazione agli articoli 34 e 35 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, debba interpretarsi nel senso che osta a che una disposizione come l'articolo 8, paragrafo 1, del Real Decreto 4/2014[4] imponga ai produttori di altri Stati membri, perseguendo la finalità di migliorare la qualità dei prodotti trasformati o commercializzati in Spagna — e non quella di tutelare i suini — di soddisfare le medesime condizioni di allevamento degli animali richieste ai produttori spagnoli affinché i prodotti ottenuti dai loro suini possano fregiarsi delle denominazioni di vendita disciplinate da detto Real Decreto.

- 3) Se gli articoli 34 e 35 TFUE debbano interpretarsi nel senso che ostano a una disposizione nazionale, quale l'articolo 8, paragrafo 2, del Real Decreto [4/2014], che impone un'età minima di macellazione di 10 mesi per i suini da cui derivano i prodotti trasformati della categoria «de cebo» (alimentazione con mangimi), allo scopo di migliorare la categoria di tali prodotti.

⁽¹⁾ GU 2009, L 47, pag. 5.

Ricorso proposto il 7 aprile 2017 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-181/17)

(2017/C 195/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Hottiaux e J. Rius, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che il Regno di Spagna, avendo stabilito un numero minimo di veicoli al fine di ottenere un'autorizzazione di trasporto pubblico, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli articoli 3 e 5, lettera b), del regolamento n. 1071/2009 relativo all'accesso alla professione di trasportatore;

— condannare Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

La domanda presentata dalla Commissione europea contro il Regno di Spagna verte sull'applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51)⁽¹⁾.

La Commissione sostiene che il Regno di Spagna, avendo imposto come requisito al fine di ottenere l'autorizzazione di trasporto pubblico il fatto che le imprese dispongano di almeno tre veicoli, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 5, lettera b), del summenzionato regolamento.

⁽¹⁾ GU 2009, L 300, pag. 51.